

IL CONTRATTO DI RETE *dopo i «Decreti Sviluppo»*

Lucio Antonello

Dottore Commercialista in Padova
Cortellazzo & Soatto - Economia Diritto e Finanza d'Impresa

Mestre, 21 febbraio 2013

EVOLUZIONE NORMATIVA

- **art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, conv. L. 33/2009: introduzione del «contratto di rete»;**
- art. 42 D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010: ampliamento degli ambiti di collaborazione oggetto del «contratto di rete»; potenziamento dello strumento;
- art. 45 D.L. 83/2012, conv. L. 134/2012: attribuzione (condizionata) della soggettività giuridica; introduzione delle reti «a regime speciale»;
- art. 36 D.L. 176/2012, conv. L. 221/2012: facoltatività dell'attribuzione (condizionata) della soggettività giuridica.

PRASSI COMUNITARIA E NAZIONALE

- decisione Commissione Europea 26 gennaio 2011, n. C(2010)8939: compatibilità della sospensione di imposta con il divieto di aiuti di Stato ex-art. 107 TFUE;
- comunicazione AGCM del 16 maggio 2011: compatibilità con la normativa antitrust nazionale;
- circolari Agenzia Entrate nn. 4/2011 (primi chiarimenti sul D.L. 78/2010) e 15/2011 (agevolazione fiscale; assenza di soggettività tributaria);
- risoluzioni Agenzia Entrate nn. 70/2011 (iscrizione all'anagrafe tributaria – C.F.) e 89/2011 (termini di asseverazione).

ART. 3, CO. 4-TER SS., D.L. 5/2009



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



FINALITÀ DELL'ISTITUTO: accrescere «individualmente e collettivamente» le proprie:

- capacità innovativa;
- competitività sul mercato.

Si tratta di una **FINALITÀ STRATEGICA**:

- che esige una collaborazione di MEDIO-LUNGO PERIODO tra imprese partecipanti;
- i cui vantaggi non si riducono solo alla realizzazione di utili.

OGGETTO DEL CONTRATTO:

- collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese;
- scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, tecnologica;
- esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

POTENZIALI PARTECIPANTI: esclusivamente **imprenditori iscritti nel Registro Imprese** (imprenditori individuali, società di persone e di capitali, cooperative e consorzi, G.E.I.E., imprese sociali), anche appartenenti allo stesso gruppo.

Non partecipano direttamente:

- enti pubblici non economici;
- professionisti.

NON VI SONO LIMITI DI NATURA TERRITORIALE O MERCEOLOGICA.

ART. 3, CO. 4-TER SS., D.L. 5/2009



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



FORMA CONTRATTUALE: per gli adempimenti camerali è necessaria la redazione:

- per atto pubblico;
- per scrittura privata autenticata;
- per «atto firmato digitalmente» ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 (firma digitale);
- per «atto firmato digitalmente» ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 82/2005 (firma digitale autenticata).

È prevista l'adozione di un **MODELLO STANDARD TIPIZZATO** elaborato con decreto (la norma è in fase di attuazione).

ADEMPIMENTI CAMERALI: il contratto di rete:

- è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante → il contratto è efficace da quando è stata eseguita l'**ultima delle iscrizioni prescritte**;
- se il contratto prevede la costituzione del fondo comune la rete **PUÒ** iscriversi nella sezione ordinaria del R.I. nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (la norma è ancora in fase di attuazione) → con l'iscrizione (**FACOLTATIVA**) nella sezione ordinaria del R.I. la rete di imprese acquista SOGGETTIVITÀ GIURIDICA.

NOTA BENE: ai fini delle iscrizioni al R.I. è necessario individuare un'**IMPRESA CAPOFILA**.

ART. 3, CO. 4-TER SS., D.L. 5/2009



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



CONTENUTO ESSENZIALE:

- dati identificativi dei partecipanti; denominazione e la sede della rete, se è prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti; modalità di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi prefissati;
- **PROGRAMMA DI RETE** con:
 - diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante;
 - modalità di realizzazione dello scopo comune;
 - in caso di istituzione di un fondo patrimoniale comune: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi, regole di gestione del fondo medesimo;
- durata del contratto, le modalità di adesione, cause facoltative di recesso anticipato, condizioni per l'esercizio del relativo diritto;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti → modello di *governance*.

CONTENUTO EVENTUALE:

- FONDO PATRIMONIALE COMUNE;
- ORGANO COMUNE.

L'adozione di questi elementi facoltativi deve essere valutata in termini maggiori adempimenti / opportunità

ELEMENTI CARATTERISTICI



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



FLESSIBILITÀ:

- il contratto di rete può essere personalizzato sulla base del progetto economico sottostante, delle specifiche esigenze delle imprese partecipanti;
- è importante analizzare :
 - il piano industriale sottostante il progetto;
 - gli obiettivi delle imprese interessate;
 - il livello di coordinamento / collaborazione che si vuole ottenere;
- il contratto di rete deve essere abbastanza preciso e completo da regolare ogni situazione non contemplata esplicitamente dalla normativa di riferimento.

DINAMICITÀ:

- la stipulazione del contratto per atto firmato digitalmente ex-art. 24 D.Lgs. 82/2005 implica la possibilità di modificarne i contenuti con minori formalità;
- è data la possibilità di iniziare con forme di collaborazione «leggera» (scambio di informazioni, accordi plurilaterali di scambio, etc.) per poi arrivare alla gestione di un'attività commerciale in comune.

STABILITÀ: circostanza valutata positivamente dai terzi fornitori / finanziatori.

Distinguiamo, sulla base del livello di complessità formalizzato nel contratto, tre tipologie di reti:

1° LIVELLO → RETI LEGGERE:

- oggetto: scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, tecnologica;
- SENZA fondo patrimoniale comune né organo comune.

2° LIVELLO → RETI STRUTTURATE:

- il contratto di rete prevede l'istituzione dell'organo comune e/o del fondo patrimoniale comune;
- se dotate di fondo patrimoniale comune hanno una denominazione e una sede autonome;
- se il contratto prevede l'istituzione sia del fondo patrimoniale comune, sia dell'organo comune, e l'esercizio di una attività verso terzi → **RETI A REGIME SPECIALE**, soggette ad una particolare disciplina .

3° LIVELLO → RETI SOGGETTO :

- oggetto: esercizio in comune di un'attività di impresa;
- il contratto di rete prevede l'istituzione del fondo patrimoniale comune e dell'organo comune (può essere opportuna l'adozione di un modello di *governance* complesso);
- CON soggettività giuridica.

RETI «A REGIME SPECIALE»



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



REQUISITI: il contratto di rete prevede:

1. fondo patrimoniale comune;
2. denominazione e sede «di rete»;
3. organo comune;
4. esercizio di un'attività «esterna» verso i terzi (anche, ma non solo, commerciale).

La legge dispone l'applicazione di una **DISCIPLINA PARTICOLARE:**

- **responsabilità limitata** al fondo patrimoniale comune → per le obbligazioni contratte dall'organo comune **in relazione al programma di rete;**
- la redazione e il deposito, a cura dell'organo comune, di una **situazione patrimoniale.**

RETI «A REGIME SPECIALE» RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 3, co. 4-ter, 4° per. n. 2, D.L. 5/2009: «2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; **in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.**».

Regime di responsabilità del fondo patrimoniale comune:

- [art. 2614 c.c.] per la durata del contratto di rete:
 - i «retisti» non possono chiedere la divisione del fondo;
 - i creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo;
- [art. 2615, co. 2, 1° per., c.c.] obbligazioni assunte dagli organi della rete **per conto dei singoli «retisti»:**
 - rispondono i singoli «retisti» per conto dei quali l'obbligazione è stata assunta;
 - responsabilità solidale del fondo patrimoniale comune;
- [art. 2615, co. 2, 2° per., c.c.] insolvenza nei rapporti tra i «retisti»: il debito del retista insolvente si ripartisce tra tutti in quote proporzionali.

Responsabilità limitata Al Fondo Patrimoniale IN OGNI CASO → obbligazioni:

- contratte dall'organo comune;
- relative al programma di rete.

NECESSARIO IDENTIFICARE CHIARAMENTE LE OBBLIGAZIONI «RELATIVE AL PROGRAMMA DI RETE» PER LE QUALI LA RESPONSABILITÀ È LIMITATA AL FONDO PATRIMONIALE COMUNE.

RETI «A REGIME SPECIALE» BILANCIO DI RETE



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



Art. 3, co. 4-ter, 4° per., n. 3, D.L. 5/2009: «3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.».

PERTANTO:

- trovano applicazione le disposizioni relative al bilancio di S.p.A. «*in quanto compatibili*»;
- è redatto e depositato dall'organo comune; non è esplicitamente previsto un regime di approvazione;
- i termini di redazione e deposito richiamano quelli disposti per la situazione patrimoniale dei consorzi.

OPERATIVAMENTE, sarà costituito da:

1. stato patrimoniale + conto economico + nota integrativa + relazione dell'organo comune;
2. stato patrimoniale + nota integrativa + relazione dell'organo comune → in assenza di conto economico la nota integrativa i costi / ricavi imputati ai «retisti».

SOGGETTIVITÀ GIURIDICA:

- idoneità ad essere autonomi titolari di diritti ed obbligazioni;
- intermedia tra la personalità delle persone fisiche e la «personalità giuridica» delle associazioni riconosciute, delle fondazioni, delle società di capitali, etc.;
- assimilabile allo *status* di associazioni non riconosciute, società di persone, G.E.I.E., etc. (cc.dd. «enti collettivi non personificati»).

L'ATTRIBUZIONE di soggettività giuridica alla rete di imprese è:

- FACOLTATIVA;
- CONDIZIONATA all'iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE «AUTONOMA»:

1. istituzione di un fondo patrimoniale comune;
2. individuazione di una denominazione e di una sede «di rete»;
3. stipulazione del contratto per:
 - ❖ atto pubblico,;
 - ❖ scrittura privata autenticata,;
 - ❖ atto firmato digitalmente ex-art. 25 D.lgs 82/2005.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- sono immediatamente individuabili quali soggetto unitario anche nei confronti dei terzi;
- l'organo comune, se istituito, «*agisce in rappresentanza della rete*», salvo che il contratto di rete disponga diversamente;
- in particolare, l'organo comune «*agisce in rappresentanza della rete*», salvo che il contratto di rete disponga diversamente, nelle procedure :
 - di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
 - inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito;
 - inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;
 - inerenti all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- è plausibile che possano assumere autonoma soggettività tributaria ai fini IVA e delle imposte dirette.

SOSPENSIONE D'IMPOSTA

L'art. 42, co. 4-*quater* e 4-*quinquies*, D.L. 78/2010 ha introdotto una **SOSPENSIONE DI IMPOSTA** per gli utili accantonati a riserva e destinati ad investimenti per la realizzazione del «programma comune di rete».

Ratio dell'agevolazione fiscale: incentivare l'aggregazione delle imprese attraverso lo strumento del contratto di rete.

CONDIZIONI PER GODERE DELL'AGEVOLAZIONE:

- a) adesione (iniziale o successiva) dell'impresa ad un contratto di rete con fondo patrimoniale comune;
- b) accantonamento a riserva di una quota di utili:
 - destinata al fondo patrimoniale comune;
 - **vincolata alla realizzazione degli investimenti** previsti dal «programma comune di rete»;
 - la riserva è oggetto di informativa in nota integrativa;
- c) gli investimenti devono essere realizzati entro un anno;
- d) il «programma comune di rete» deve essere preventivamente **asseverato** dagli organismi privati e pubblici di cui al decreto M.E.F. 25 febbraio 2011.

SOSPENSIONE D'IMPOSTA



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



INTERRUZIONE DELLA SOSPENSIONE (= TASSAZIONE): nell'esercizio in cui:

- la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite;
- viene meno l'adesione al contratto di rete.

LIMITI DELL'AGEVOLAZIONE:

- scadenza: fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2012;
- stanziamenti: 20 milioni di euro per l'anno 2011, 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;
- ripartizione proporzionale tra tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta (86,5011% per il 2012, 75,3733% per il 2011);
- ammontare massimo: un milione di euro per impresa (indipendentemente dall'importo effettivamente accantonato e dal numero di reti partecipate);
- ambito: la sospensione riguarda solo le imposte sui redditi e può essere fatta valere solo in sede di saldo.

SOSPENSIONE D'IMPOSTA



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



INVESTIMENTI AMMISSIBILI: costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi; costi per l'utilizzo di personale; costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese aderenti al contratto di rete (valutati al costo figurativo).

«REALIZZAZIONE» DEGLI INVESTIMENTI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

- **Realizzazione**: non necessario il completamento del piano d'investimenti;
- **Obiettivo**: assicurare che gli utili agevolati siano effettivamente reinvestiti nel programma comune di rete;
- **Scadenza**: termine dell'esercizio successivo a quello in cui si delibera l'accantonamento a riserva.

ESEMPIO:

- utili maturati nel periodo d'imposta (solare) 2012;
- approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012 e accantonamento a riserva vincolata nel 2013;
- termine per la realizzazione (= uscita finanziaria) degli investimenti: **31 dicembre 2014**.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Lucio Antonello

Cortellazzo & Soatto
Economia Diritto e Finanza d'Impresa – Padova
www.cortellazzo-soatto.it

E-mail: antonello@cortellazzo-soatto.it

Tel.: 049/8237311
